

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4167 del 17/08/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA RAUSCHERT ITALIA Srl PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO (PR) VIA MUSINI, 6 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 41/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4365 del 17/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot.n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014), modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n.

1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) alla Ditta RAUSCHERT ITALIA S.r.l. comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- con Provvedimento conclusivo del 07/05/2019 prot. n. 5354 il SUAP del Comune di Busseto ha modificato in modo sostanziale l'autorizzazione rilasciata con Provvedimento Autorizzativo finale emesso in data 29/10/2014 prot.n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014) e smi;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto in data 03/05/2022 prot. n. 5373 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/73882 del 04/05/2022), presentata dalla società RAUSCHERT ITALIA S.r.l., nella persona del Sig. Manuel Diamantino Da Cunha Dias in qualità di Legale rappresentante e Gestore, per lo stabilimento ubicato nel comune di Busseto (PR), Via Musini n. 6, C.A.P. 43011, per la voltura (per variazione della sede legale dello stabilimento dal comune di Muggiò (MB), Via Dell'Artigianato n. 8, C.A.P. 20835 a comune di Busseto (PR), Via Musini n. 6, C.A.P. 43011) e contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per la quale la Ditta ha presentato apposita documentazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione di prodotti ceramici ad uso tecnico ed industriale";

VISTI:

- la richiesta di Arpae SAC di pareri e di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/75632 del 06/05/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 35937 del 30/05/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/89928 del 30/05/2022, allegato al parere del Comune di Busseto quale parte integrante;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/91245 del 01/06/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere favorevole del Comune di Busseto per quanto di competenza del 12/07/2022 prot. n. 8978 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/115590 del 13/07/2022, comprensivo del parere AUSL dipartimento di Sanità pubblica prot.n. 35937 del 30/05/2022 e del parere di Arpae ST in merito all'impatto acustico acquisito a protocollo comunale n. 8098 del 28/06/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Busseto del 18/07/2022 prot. n. 9273 (prot. Arpae PG/2022/118812 del 18/07/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "...*Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 34 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994 ...*", richiesto da Arpae SAC con prot. n. PG/2022/90667 del 31/05/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO CHE nel merito della matrice scarichi idrici:

la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifica e "... *DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue ...*"

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot.n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014), modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) e da provvedimento unico prot. n. 5354 del 07/05/2019, avanzata dalla ditta RAUSCHERT ITALIA S.r.l. nella persona del Sig. Manuel Diamantino Da Cunha Dias in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Busseto (PR), Via Musini n. 6, C.A.P. 43011;

che la nuova sede legale risulta essere in comune di Busseto (PR), Via Musini n. 6, C.A.P. 43011 ;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68932 del 21/10/2014 e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5414 del 11/10/2017 e dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1430 del 25/03/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal

SUAP Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot. n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014) modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) e da provvedimento SUAP prot. n. 5354 del 07/05/2019 alla società RAUSCHERT ITALIA S.r.l., nella persona del Sig. Manuel Diamantino Da Cunha Dias in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Busseto (PR), Via Musini n. 6, C.A.P. 43011 relativo all'esercizio dell'attività di "produzione di prodotti ceramici ad uso tecnico ed industriale", **per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato **nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68932 del 21/10/2014 e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5414 del 11/10/2017 e dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1430 del 25/03/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot. n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014) modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) e da provvedimento SUAP prot. n. 5354 del 07/05/2019:

- per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**", al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Busseto del 12/07/2022 prot. n. 8978, comprensivo del parere AUSL dipartimento di Sanità pubblica prot.n. 35937 del 30/05/2022 e del parere di Arpae ST in merito all'impatto acustico acquisito a protocollo comunale n. 8098 del 28/06/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68932 del 21/10/2014 e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5414 del 11/10/2017 e dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1430 del 25/03/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot. n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014) modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) e da provvedimento SUAP prot. n. 5354 del 07/05/2019;

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/91245 del 01/06/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per l'emissione E18 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E18, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E18 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/91245 del 01/06/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei	UNI EN 15259:2008

punti di misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;

Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili:	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

(COV) (determinazione dei singoli composti)	
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);

	UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)

Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.

- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68932 del 21/10/2014 e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5414 del 11/10/2017 e dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1430 del 25/03/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot. n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014) modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) e da provvedimento SUAP prot. n. 5354 del 07/05/2019, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 68932 del 21/10/2014 e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-5414 del 11/10/2017 e dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-1430 del 25/03/2019**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Busseto in data 29/10/2014 prot. n.12854 (Pratica SUAP n. 113/2014) modificata in modo sostanziale dal provvedimento SUAP n. 1374/2017 del 20/10/2017 (Pratica SUAP n. 164/2017) e da provvedimento SUAP prot. n. 5354 del 07/05/2019.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/18037

Su disposizione del Dirigente
LA RESPONSABILE DI FUNZIONE
Autorizzazioni Complesse
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 41/2022 del Comune di Busseto (Parma).

Relazione Tecnica emissioni in atmosfera

Ditta: **Rauschert Italia S.r.l.**
sede legale e stabilimento in via Musini n.6, Busseto (Parma)

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento del SUAP di Busseto prot. n. 12854 del 29/10/2014 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per cambiare il profilo termico del ciclo di cottura della ceramica tecnica sul forno di cottura "GRUN 2" generante l'emissione E18;
3. viene dichiarata l'invarianza delle altre emissioni presenti già autorizzate;
4. l'attività industriale prevede "**produzione di prodotti ceramici ad uso tecnico ed industriale**";
5. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
6. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
7. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
8. la Ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II, dell'All. III alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
9. la presenza di n. **9 impianti termici alimentati a metano ad uso civile** con potenzialità complessiva inferiore a 3 MW pertanto soggetti al Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
10. si prende atto che la fase di sinterizzazione avviene in n.2 forni elettrici;

si ritiene che

la Ditta **Rauschert Italia S.r.l.**, il cui Gestore è il Sig. Manuel Diamantino Da Cunha Dias, con sede legale e impianti siti in via Musini n.6 nel Comune di Busseto (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Filtro Atomizzatore”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. A servizio di tale fase lavorativa è presente un bruciatore a metano della potenzialità di 870 kW.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	8.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - “Filtro Aspirazione presse, impasto e sbavatura”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E3: - “Filtro Postazioni di taglio e rifinitura materiale trafilato”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Filtro Reparto macinazione impasti e scarico atomizzatore”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	8	m

Materiale particolato	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E7: - “Filtro Aspirazione macchina taglio e banco rifinitura”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	saltuaria	
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
Materiale particolato	30	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E8: - “Camino Combustione Forno a Muffola” (GRUN 1)”

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera di post combustione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particolato	5	mg/Nm ³

Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
COV (espressi come C-Org totale)	50	mg/Nm ³
di cui aldeidi	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. Dovrà essere garantito un tenore di ossigeno libero nei fumi in uscita umidi ≥ 3 % in volume.</p>		

EMISSIONE E10: - “Essiccatoio n.1”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.</p>		

EMISSIONE E11: - “Aspirazione Banchi di Assemblaggio”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	12.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E17: - “Forno per Trattamento Termico”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera. Il trattamento termico avviene tramite forno elettrico.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E18: - “Forno a Muffola” (GRUN 2)” (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera di post combustione.

Per fare rispettare il giusto profilo termico, durante il ciclo di cottura, si ha la necessità di dover modulare la portata d’aria arrivando ad una portata massima di espulsione pari a 6.500 Nm³/h, grazie ad un inverter.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
COV (espressi come C-Org totale)	50	mg/Nm ³
di cui aldeidi	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. Dovrà essere garantito un tenore di ossigeno libero nei fumi in uscita umidi ≥ 3 % in volume.</p>		

EMISSIONE E19: - “Atomizzatore Reparto Campionature”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato. A servizio di tale fase lavorativa è presente un bruciatore a metano della potenzialità di 175 kW.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	4.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h

Durata giorni/anno	264	giorni
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
Materiale particolato	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E20:- “Muffola per campioni prova”

EMISSIONE E21: - “Colorazioni Perline”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/settimana	4	h
Altezza minima	oltre il colmo del tetto	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E22: - “Raffreddamento Forno a Muffola GRUN2”

EMISSIONE E23: - “Trattamento Termico”

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile e sono convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili (post-combustore termico costituito da una camera di combustione dotata di 4 bruciatori a metano della potenzialità complessiva pari a 121 KW).

Il trattamento termico avviene tramite forni elettrici.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	336	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	5	mg/Nm ³
COV (espressi come C-Org totale)	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E24: - “Stampaggio Allumina”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E18** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione di entrambi gli impianti) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1-E2-E3-E4-E8-E18-E19-E23-E24 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Rauschert Italia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	03734750965
Sede legale:	Via Musini n.6, Busseto (Parma)
Gestore:	Manuel Diamantino Da Cunha Dias
Sede locale impianti:	Via Musini n.6, Busseto (Parma)
Coordinate UTM 32 X:	582.567
Coordinate UTM 32 Y:	4980.894
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di prodotti ceramici ad uso tecnico ed industriale

Settore attività CRIAER:	4.6
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità di combustibile utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	264
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	360 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	3.478 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	2.661 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	760 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.641.448 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	5.670 kg/anno
Cloro e composti inorganici:	307 kg/anno
Fluoro e composti inorganici:	307 kg/anno

Il Tecnico
 Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
 Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:18037/2022

Allegato 2



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica - Edilizia - Ambiente

P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n. 41/2022

Busseto, li 12/07/2022

Trasmissione via PEC

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza per *Voltura sede legale e Modifica Sostanziale di A.U.A.*, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Rauschert Italia S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Via Musini, n. 6 – cap 43011.

Rilascio Parere tecnico.

Con riferimento all'Istanza per *Voltura sede legale e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/10/2014 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n.113/2014), già modificata con atto del 20/10/2017 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n. 164/2017) e successiva modifica con atto del 07/05/2019 di prot.n. 5354/2019 (Pratica SUAP n. 212/2018)*, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013, inoltrata via pec dalla **ditta Ditta "Rauschert Italia S.r.l."**, **nella persona del sig. Diamantino Da Cunha Dias Manuel, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a Busseto (PR) in Via Musini n. 6 – cap. 43011**, acquisita al protocollo comunale al n. 4403 in data 12/04/2022 e successiva integrazione volontaria pervenuta al protocollo in data 02/05/2022 al n. 5237 e rubricata come *Pratica SUAP n. 41/2022*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via Musini n. 6 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 19 mappale 583, in cui è svolta l'attività di *"produzione di prodotti e componenti realizzati con o contenenti ceramica o materiale plastico"* dalla ditta richiedente;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19/2022 del 19/05/2022 con il quale sono state affidate all'Arch. Roberta Minardi le funzioni di cui all'art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza del Settore 6 Affari Tecnici al Territorio;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo P1 (AUC.ATE.P1)" disciplinato dall'art. 45 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale “Classe V Aree prevalentemente industriali” nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell’Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell’istanza presentata;

VISTA la richiesta di emissione di pareri da parte di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest di Prot. N.ro 75632/2022 in data 06/05/2022, assunta al protocollo comunale in data 06/05/2022 al n.5568;

PRESO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

a) relativamente alla matrice ambientale **emissioni in atmosfera**,

- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0035937 di Fidenza del 30/05/2022, acquisita al protocollo comunale in data 30/05/2022 al n. 6818 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l’attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1° classe ai sensi dell’art. 216 del TULLSS, visto il punto 34 lettera b) parte prima dell’elenco approvato con DM 5/09/1994*;

b) relativamente alla matrice ambientale **rumore**:

- della valutazione formulata dal Servizio ARPAE - Distretto di Fidenza, con nota registrata in uscita N.ro PGPR 105425/2022 del 27/06/2022, acquisita al protocollo comunale in data 28/06/2022 al n. 8098 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole;
- della valutazione formulata dall’Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0035937 di Fidenza del 30/05/2022, acquisita al protocollo comunale in data 30/05/2022 al n. 6818 (in allegato al presente), nella quale esprime parere Favorevole;

c) relativamente alla matrice ambientale **scarichi idrici**, della dichiarazione resa nella -Scheda riassuntiva dei titoli ambientali- contenuta nell’Istanza, nella quale la ditta dichiara il “*proseguimento senza modifica*”.


Verificata la conformità dell’insediamento agli strumenti urbanistici vigenti, relativamente alle matrici ambientali **emissioni in atmosfera e impatto acustico**.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito all’istanza di *Voltura sede legale e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/10/2014 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n.113/2014), già modificata con atto del 20/10/2017 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n. 164/2017) e successiva modifica con atto del 07/05/2019 di prot.n. 5354/2019 (Pratica SUAP n. 212/2018)*, presentata dalla Ditta “Rauschert Italia S.r.l.”, nella persona del sig. Manuel Diamantino Da Cunha, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via Musini n. 6 – cap.43011, in cui è svolta l’attività di “*produzione di prodotti e componenti realizzati con o contenenti ceramica o materiale plastico*” dalla ditta richiedente.

Busseto, li 12/07/2022

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI BUSSETO
suap@postacert.comune.busseto.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0005862/2022 - PRATICA SUAP 41/2022 ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 E S.M.I. - DITTA RAUSCHERT ITALIA SPA - Busseto - Parere.

Si comunica in riferimento alla nota dello SUAP del Comune di Busseto Prot. 5862 del 11.05.2022 relativa ad istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale n. 5354/2019 del 07/05/2019 SUAP di Busseto, inoltrata dalla Ditta Rauschert Italia srl, con sede in Busseto, via Musini 6.

La modifica oggetto della presente domanda riguarda la variazione del ventilatore collegato al forno a muffola GRUN 2, in particolare verrà installato un nuovo ventilatore con inverter, in quanto per necessità legate al ciclo produttivo si ha la necessità di dover modulare la portata d'aria arrivando ad una portata massima di espulsione pari a 6500 Nm³/h.

Attualmente l'Emissione E18 risulta autorizzata con un valore di portata di 2.000 Nm³/h, dopo l'installazione del nuovo ventilatore, la portata sarà incrementata arrivando ad un massimo di 6.500 Nm³/h.

Si prende atto di quanto indicato dall'esperto in acustica che dichiara che l'intervento non modificherà in modo apprezzabile i livelli sonori attualmente presenti, anche alla luce della valutazione di impatto acustico eseguita nel mese di settembre 2019 dalla quale è emerso il rispetto dei limiti fissati dalla classificazione acustica.


Lo stabilimento nella classificazione acustica del Comune di Busseto si trova in Classe V – Aree prevalentemente industriali .

Si ricorda nuovamente che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 34 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Osservato che non risultano, negli ultimi anni agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

E
COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0006818/2022 del 30/05/2022
Firmatario: MILENA VIGNALI




Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0035937
DATA: 30/05/2022
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0005862/2022 - PRATICA SUAP 41/2022 ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59 /2013 E S.M.I. - DITTA RAUSCHERT ITALIA SPA - Busseto - Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0035937_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	80D5750D639BFE64E99B6C6D69B9A3B1 A34B6100A48328B52678504F57F6784E

E

COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto
Protocollo N.0006818/2022 del 30/05/2022



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Si trasmette la nota riportata con oggetto: Risposta a: Prot.N.0005862/2022 - PRATICA SUAP 41/2022 ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013 E S.M.I. - DITTA RAUSCHERT ITALIA SPA - Busseto - Parere..
La trasmissione avviene in automatico tramite il sistema di Protocollo PICO dell'Azienda USL di Parma.

Cordiali saluti.

Il messaggio contiene informazioni personali e riservate. Ogni uso improprio Ã" punito ai sensi di legge e solleva il mittente da ogni responsabilitÃ . Nel caso in cui il messaggio sia stato recapitato per errore, si invita a darne tempestiva comunicazione ed a provvedere alla sua cancellazione da ogni dispositivo o sistema. La rivelazione totale o parziale del contenuto di corrispondenza erroneamente recapitata Ã" punita ai sensi dell'art. 616 del codice penale.

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
Protocollo N.0006818/2022 del 30/05/2022

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2022/79011
del 11/05/2022 ; SinaDoc: n° 19134/2022
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 5862 del 11/05/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI BUSSETO

e p.c. Al SAC Parma
via posta interna

OGGETTO: ANNULLAMENTO PRECEDENTE PARERE (nostro prot uscita n°PG/2022/93442 del 06/06/2022) per richiesta: **Pratica SUAP n. 41/2022** - Istanza, per *Voltura sede legale* e *Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/10/2014 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n.113/2014), già modificata con atto del 20/10/2017 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n. 164/2017) e successiva modifica con atto del 07/05/2019 di prot.n. 5354/2019 (Pratica SUAP n. 212/2018)*, presentata dalla Ditta Rauschert Italia S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Via Musini, n. 6 – cap. 43011. **Richiesta Pareri Enti. Parere matrice Rumore**

Con la presente si è ad annullare la precedente nostra nota in oggetto indicata con cui si richiedevano integrazioni in merito alla MATRICE RUMORE.

Si è infatti riesaminata la documentazione digitale in origine al protocollo in ingresso Arpae rilevando che tale documentazione conteneva nell'istanza una di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente Redatta da Tecnico Competente in Acustica, TCA, LUCIO LEONI STUDIO ALFA SpA Viale B. Ramazzini 39/D - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE).

Da ciò emerge che la ditta istante non può avvalersi di autocertificazione attestante l'appartenenza alle categorie di attività a bassa rumorosità (ex art. 4, comma 1 e 2, del D.P.R. n.227/2011, e all'art.8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n.447).

In tale documentazione il TCA sottolinea che la modifica effettuata agli impianti è di tipo sostanziale ma che, viste le misure e valutazioni effettuate dallo stesso TCA, i limiti di rumorosità emessa dallo stabilimento in funzione ed immessa presso i recettori maggiormente sensibili, rientra nei limiti di legge.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dare **Parere Favorevole** per la valutazione della Matrice Rumore, al rilascio dell'AUA in istanza.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

E
COMUNE DI BUSSETO Comune di Busseto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008098/2022 del 28/06/2022 Firmatario: Luciano Bandini, Giovanni Saglia

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA

Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 105425/2022 del
27/06/2022 alle ore 08:44

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti
firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di
elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21
maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del
sito dell'Agazia per l'Italia digitale:

[http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-
verifica](http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica)

Cordiali saluti.

E

COMUNE DI BUSSETO
Comune di Busseto

Protocollo N.0008098/2022 del 28/06/2022

Allegato 3



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica – Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Pratica SUAP n.

41/2022

Busseto, li 18/ 07/2022

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott. Spagnoli S.
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza per *Voltura sede legale e Modifica Sostanziale di A.U.A.*, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, presentata dalla Ditta Rauschert Italia S.r.l. con sede legale e stabilimento a Busseto in Via Musini, n. 6 – cap 43011.
Dichiarazione per Insediamento Industria Insalubre di 1^a classe di cui al D.M. 05/09/1994.

Con riferimento all'Istanza per *Voltura sede legale e Modifica Sostanziale di A.U.A. rilasciata in data 29/10/2014 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n.113/2014), già modificata con atto del 20/10/2017 di prot.n. 13274 (Pratica SUAP n. 164/2017) e successiva modifica con atto del 07/05/2019 di prot.n. 5354/2019 (Pratica SUAP n. 212/2018), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.59/2013, inoltrata via pec dalla ditta Ditta "Rauschert Italia S.r.l.", nella persona del sig. **Diamantino Da Cunha Dias Manuel, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale a Busseto (PR) in Via Musini n. 6 – cap. 43011**, acquisita al protocollo comunale al n. 4403 in data 12/04/2022 e successiva integrazione volontaria pervenuta al protocollo in data 02/05/2022 al n. 5237 e rubricata come *Pratica SUAP n. 41/2022*, relativamente allo stabilimento ubicato a Busseto (PR), in Via Musini n. 6 – cap 43011, individuato al Catasto Terreni al foglio 19 mappale 583, in cui è svolta l'attività di "produzione di prodotti e componenti realizzati con o contenenti ceramica o materiale plastico" dalla ditta richiedente;*

PRESO ATTO della documentazione presentata inerente l'Istanza AUA citata nelle premesse;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTO la valutazione formulata dall'Azienda USL - Distretto di Fidenza, con nota AOOAUSLPR Prot. Gen. 0035937 di Fidenza del 30/05/2022, acquisita al protocollo comunale in data 30/05/2022 al n. 6818 (in allegato al presente), con la quale esprime parere Favorevole per quanto di competenza, classificando l'attività della ditta in oggetto come *Industria Insalubre di 1^o*

classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 34 lettera b) parte prima dell'elenco approvato con DM 5/09/1994;

Acquisito il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore 6 Affari tecnici al Territorio in data 12/07/2022 di prot.n. 8978, dal quale emergono anche le valutazioni tecniche effettuate dagli Enti preposti;

ACCERTATO che l'insediamento risulta inserito nell'elenco di cui al D.M. 05/09/1994;

SI ESPRIME, ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie (RD 27/07/1934 n.1265), **parere Favorevole** per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, tenuto conto della positiva valutazione dell'Istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti.

IL SINDACO

*Dott. Avv. Stefano Nevicati
(doc. firmato digitalmente)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.